

TRIBUNALE DI VERONA

Sezione Fallimentare

*Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi da
Sovraindebitamento*

ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 14/2019

Ricorrente: Sig. Barneschi Valentino

*Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona
Iscritto al N. 3 dell'elenco presso il Ministero di Giustizia*

Procedura n. 68/2023 – Gestore nominato: Rag. Claudio Zavarise

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CZ' or similar, located in the bottom right corner of the page.

INDICE

1. Dati anagrafici
2. Premessa
3. Cenni storici e cause dell'indebitamento
4. Analisi della situazione debitoria e ragioni dell'incapacità di adempiere
5. L'attivo patrimoniale
6. Procedure esecutive mobiliari ad oggi pendenti
7. Posizione fiscale
8. Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
9. Indicazioni dell'esistenza di crediti impignorabili
10. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente
11. Contenuto della proposta
12. Conclusioni

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small hook.

1. Dati anagrafici

Debitore

Barneschi Valentino
nato a Napoli
il 13/06/1964
residente a Verona (VR)
Via Gallizioli n. 23
C.F.: BRNVNT64H13F839H
e-mail : valentino.barneschi@outlook.it

Gestore nominato

Rag. Claudio Zavarise
nato a Negrar (VR)
il 27/09/1961
con Studio in Verona
Via A. Dominutti n. 20
C.F.: ZVRCLD61P27F861Z
Pec: claudiozavarise@odcecverona.it

2. Premesse

Il sottoscritto Barneschi Valentino come sopra generalizzato,

PREMESSO

- Che, come precisato più avanti, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e/o sopraggiunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte; tale situazione ha reso di fatto impossibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originarie o previste per legge;
- Di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 121 del D.Lgs. n. 14/2019;
- Di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuna delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 ovvero ex titolo IV capo II e titolo V capo IX del D.Lgs. n. 14/2019;
- Che conseguentemente ha depositato in data 19/09/2023, presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (di seguito per brevità OCC) la richiesta di nomina del professionista incaricato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;
- Che con dispositivo n. 73 del 10/10/2023 (allegato sub. 1) il Referente dell'OCC dell'ODCEC di Verona Dott. Francesco Abate, ha proceduto:
 - alla nomina del gestore nella persona del Rag. Claudio Zavarise, iscritto nell'elenco dei gestori della Crisi presso il Ministero della Giustizia con il progr. n. 4955 e sopra generalizzato, il quale ha provveduto ad accettare l'incarico in data 10/10/2023 (allegato sub. 2),
 - ad attribuire nel contempo alla procedura presso l'OCC il n. 68/2023;
- Che l'indebitamento complessivo ammonta ad euro 69.738,32 come da elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (allegato sub. 3) oltre alle spese di procedura quantificate dall'OCC (allegato sub. 4) al netto dell'acconto versato di euro 200,00 (allegato sub. 5);
- Che l'attivo disponibile e realizzabile è di circa 4.371,14 (allegato 6);
- Che l'attivo messo a disposizione della presente proposta di accordo è pari ad euro 78.211,14 (allegato sub. 7)
- Di non aver compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni;



- Di aver presentato dichiarazione dei redditi nell'ultimo triennio per gli anni 2021 2022 2023; si allegano allo scopo copia del mod. 730/2022 730/23 e 730/2024 per gli anni 2021-2022-2023 (allegati sub. 8-9-10)
- Che per meglio rappresentare la proposta ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 14/2019, oltre ad allegare la prevista Relazione dell'OCC di cui all'art. 68 del D.Lgs. 14/2019, espone quanto segue:

3. Cenni storici e cause dell'indebitamento

Nel 1993 mia moglie ha deciso di aprire un negozio di parrucchiera e non avendo disponibilità proprie per l'avvio dell'attività fu da me supportata mediante accensione a mio nome di diversi finanziamenti, sia per arredare ed attrezzare il negozio, sia per sostenere l'attività successivamente. Dopo alcuni anni di gestioni negative nel 1997 l'attività venne ceduta e conseguentemente la posizione cessata per non continuare a generare debiti (allegata visura CCIAA coniuge Fasol Sergia sub 11). A quel punto l'indebitamento residuo rimase tutto in capo a me e con l'avvento del secondo figlio nel 2001 le mie entrate da stipendio non bastavano a pagare i debiti vecchi e mantenere la famiglia. Per oltre 15 anni ho continuato a pagare finanziamenti spesso accendendone altri e continuando così a prolungare la situazione debitoria senza venirme a capo. Nel 2016 mi separai dal coniuge (già da qualche anno le cose non andavano bene) ed a quel punto dovetti anche versare un assegno di mantenimento mensile oltre a sostenere le spese per i figli. Ho continuato ancora per qualche anno a pagare le rate dei finanziamenti continuando a rinnovarli a volte allungando il periodo per abbassare la rata a volte aumentando il debito per ottenere un po' di liquidità ed un paio di volte concedendo la trattenuta del quinto dello stipendio, ma senza riuscire a venire a capo di questo circolo vizioso che non mi avrebbe permesso di finire mai di pagare vedendo di contro l'indebitamento continuare a crescere. Con il reddito che ritraggo dalla pensione, non guadagno a sufficienza per poter mantenere la famiglia (gli assegni alimentari e le spese per i figli) e ripagare anche i debiti pregressi. Una delle finanziarie sta promovendo azione per ottenere pignoramento presso terzi e se avvenisse con quel che rimane della pensione non sarei in grado di pagare le altre e mantenere la famiglia.

In tale pesante situazione finanziaria è evidente che non sono in grado di far fronte alla ingente mole di debiti in maniera ordinata e contemporaneamente mantenere me e la famiglia, e pertanto, mi sono deciso a presentare la presente istanza.

4. Analisi della situazione debitoria e ragioni dell'incapacità ad adempiere

La situazione debitoria complessiva viene di seguito riassunta:

	capitale	sanzioni	Interessi	Mora+aggio	totale	Privilegio	Chirografo
Unicredit Spa	10.488,86	-		-	10.488,86		10.488,86
IFIS NPL Investing Spa	38.000,00	-		-	38.000,00		38.000,00
Revalea Spa	18.112,35	-		-	18.112,35		18.112,35
Avv. Vittoria Romanello	3.137,11	-	-	-	3.137,11	3.137,11	
TOTALI	69.738,32	-	-	-	69.738,32	3.137,11	66.601,21

7. Posizione fiscale

Il sottoscritto in quanto percettore di solo reddito da lavoro dipendente ha regolarmente presentato i mod. 730 per gli anni 2021, 2022 e 2023 e non ha pendenze con l'Amministrazione Finanziaria (allegato sub 14).

8. Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

Non risulta alcun atto impugnato dai creditori.

9. Indicazione dell'esistenza di debiti impignorabili

Mia moglie, come da atto di separazione omologato, è destinataria dell'assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 oltre all'assegno per la figlia minore di ulteriori euro 400,00 (allegato sub 15). Tali trattamenti in quanto forme di trattamento assistenziale sono finalizzati a garantire il minimo vitale al soggetto percipiente e come tali risultano impignorabili. Fra la situazione debitoria non è presente alcun rapporto che rientri fra i crediti di cui all'art. 545 cpc.

10. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente

Posto che il sottoscritto ha un nucleo familiare composto solamente da se stesso (allegato sub. 16) poiché è separato dal coniuge ed i figli vivono con lei, di seguito si espone tabella riepilogativa delle spese necessarie al sostentamento che hanno formato oggetto di determinazione della somma residua disponibile per i creditori a sostegno dalla presente proposta come indicato al precedente punto 5:

Elenco spese mensili necessarie al sostentamento

Affitto	500,00
vitto	190,00
Utenze	90,00
Assegni al coniuge e alla figlia	650,00
Imprevisti	50,00
Spese auto	300,00
	1.780,00
Pensione media mensile	2.485,00
Disponibile	705,00

Le vetture disponibili sono necessarie agli spostamenti del debitore, ora che è in pensione e deve comunque badare a se stesso, e della moglie e quindi non avrebbe senso procedere alla vendita delle stesse per sostenere successivamente spese per il trasporto pubblico in misura se non superiore almeno pari a quella del mantenimento delle auto. Le spese annuali mensilizzate sono quelle come sopra indicate.

11. Contenuto della proposta



Il sottoscritto, tenuto conto dell'attivo disponibile e messo a disposizione come indicato al punto 5 nonché della posizione debitoria di cui al punto 4 propone la definizione dell'indebitamento complessivo mediante un piano del consumatore che prevede nel periodo di piano di arrivare alla soddisfazione integrale del ceto creditorio riconoscendo anche un leggero interesse di dilazione (4,10% circa) per i chirografi che vengono soddisfatti oltre l'anno. Conseguentemente le percentuali di soddisfazione risulterebbero come segue:

Debiti in prededuzione, pagamento al 100% per	€	5.426,05
Debiti in privilegio (per l'advisor) pagamento al 100% per	€	3.137,11
Debiti al chirografo pagamento al 100,00%,	€	66.601,21
Interessi su dilazione chirografo (4,57% complessivo)	€	<u>3.046,77</u>
Totale debiti pagati	€	78.211,14

Il pagamento dei debiti in prededuzione, per quanto riguarda il compenso OCC, potrà avvenire, entro 2 mese dall'omologa ovvero al termine del piano su disposizione del Giudice a norma dell'art. 71 comma 4 del D.Lgs. 14/2019, il pagamento del privilegio potrà avvenire in 5 rate a partire dal terzo mese dall'omologa, mentre il pagamento dei debiti chirografari maggiorati degli interessi come sopra evidenziati avverrà in 41 rate mensili di euro 723,12 ciascuna decorrenti dall'ottavo mese dall'omologa oltre ad una rata one shot di euro 40.000,00 entro due anni dall'omologa.

Al fine di una migliore esposizione dei singoli debiti e della loro collocazione nella graduatoria dei pagamenti si espone il seguente prospetto riepilogativo:

	capitale	Interessi	totale	Pagamento	%	Dettaglio pagamenti			
						unica soluzione	mesi 5	mesi 41	rata unica a due anni
1. Prededuzione			5.426,05	5.426,05	100,00%				
Oneri procedura OCC			5.426,05	5.426,05	100,00%	5.426,05			
2. Privili. professionisti al	100,00%		3.137,11	3.137,11	100,00%				
Avv. Vittoria Romaniello			3.137,11	3.137,11	100,00%		627,42		
3. Chirografo/degradati al	100,00%		69.647,98	69.647,98	100,00%				
Unicredit Spa		479,83	10.968,69	10.968,69	100,00%			104,60	6.680,29
IFIS NPL Investing Spa		1.738,37	39.738,37	39.738,37	100,00%			418,87	22.564,53
Revalea Spa		828,58	18.940,93	18.940,93	100,00%			199,65	10.755,18
TOTALI	75.164,37	3.046,77	78.211,14	78.211,14		5.426,05	627,42	723,12	40.000,00
				totali parziali		5.426,05	3.137,11	29.647,98	40.000,00
				totale pagamenti					78.211,14

12. Conclusioni

Per tutto quanto sopra, ed avuto riguardo anche alla Relazione rilasciata dal Gestore della Crisi incaricato (allegato sub. 17) il sottoscritto Barneschi Valentino

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Verona Adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della Crisi da Sovraindebitamento previsti dall'art. 2 lettera c) D.Lgs. 14/2019, Voglia:



- emettere decreto di ammissione alla procedura del piano del consumatore ex art. 70 primo comma del D.Lgs. 14/2019 disponendo la comunicazione della proposta formulata, del piano proposto e del decreto medesimo ai creditori nei termini di Legge,
- disporre l'idonea forma di pubblicità di cui sempre all'art. 70 primo comma del D.Lgs. 14/2019, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi,
- disporre il divieto di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento
- disporre la cessazione di ogni effetto della procedura tendente al pignoramento del quinto in favore dei creditori procedenti e nello specifico di IFIS Npl Investing Spa nonché la cessazione di quelle eventualmente ancora in essere.
- disporre il divieto al consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Nella denegata ipotesi di non ammissibilità della presente domanda, si chiede inoltre la conversione della procedura richiesta nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 e seguenti del D.Lgs. 14/2019, con l'assegnazione di un congruo termine per l'aggiornamento della relativa documentazione.

Verona lì, 16 settembre 2024

Barneschi Valentino


Allegati:

1. Nomina gestore della crisi n. 73 del 10-10-2024
2. Dichiarazione di accettazione ed indipendenza del gestore designato
3. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
4. Preventivo Spese OCC
5. Acconto Spese OCC
6. Elenco dei beni del debitore
7. Attivo a servizio della proposta di accordo
8. Mod. 730/2022 relativo all'anno 2021
9. Mod. 730/2023 relativo all'anno 2022
10. Mod. 730/2024 relativo all'anno 2023
11. Copia visura CCIAA coniuge Fasol Sergia
12. Saldo c/c ING al 29.08.2024
13. Copia cedolino pensione luglio 2024
14. Dichiarazione insussistenza debiti tributari
15. Copia atto separazione omologato
16. Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato famiglia
17. Relazione del Gestore dell'OCC dell'Odcec di Verona

n. 274/2024 PU

Ristrutturazione dei debiti del consumatore Barneschi Valentino



**TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letto il ricorso depositato in data 1.10.24 con il quale **Barneschi Valentino** ha chiesto in via principale di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in via subordinata, a quella di liquidazione controllata del patrimonio;

letta la relazione particolareggiata ex art. 68, c. 2 CCII in data 16.9.2024 del Gestore della Crisi rag. Claudio Zavarise;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Verona, sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

OSSERVA

Il Barneschi, sostenendo di rivestire la qualità di consumatore, ha chiesto in primo luogo di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67 ss CCII.

La proposta prevede il pagamento, **entro 4 anni dall'omologa e per intero**:

a) dell'importo di **euro 5.426,00** per il compenso dell'OCC in **prededuzione** (ex art. 6, c. 1 lett. a CCII), da pagare in un'unica soluzione **entro 2 mesi dall'omologa**. Sul punto va precisato che, poiché ai sensi dell'art 71/4 CCII il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, l'importo di cui sopra non potrà essere immediatamente erogato a favore dell'OCC ma dovrà rimanere accantonato sul conto corrente. Il tutto con possibilità per l'OCC di richiedere un acconto sul compenso, alle condizioni di cui all'art. 71/4, ultima parte, CCII;

b) del compenso di **euro 3.137,11** per il legale che ha assistito il ricorrente (credito assistito da privilegio ex art 2751bis, n. 2 cc), in numero 5 rate (**dal terzo al settimo mese successivo**

all'omologa, quindi nel rispetto del periodo di moratoria biennale di cui all'art. 67, c. 4 ultima parte CCII) di euro 627,42 ognuna;

c) dei creditori chirografari per finanziamenti di pertinenza di Unicredit spa (per un residuo credito di euro 10.488,86), IFIS NPL investing srl (per un residuo credito di euro 38.000,00) e di Revalea spa (per un residuo credito di euro 18.112,35). Il tutto con riconoscimento ai predetti creditori di un ulteriore versamento di euro 3.046,77 complessivi a titolo di interessi per il tardivo pagamento. Il tutto mediante n. 41 rate mensili di euro 723,12 ognuna (**dall'ottavo al quarantottesimo mese successivo all'omologa**). L'esborso totale previsto a favore dei chirografari è quindi pari ad **euro 69.647,99**;

Secondo il piano, la provvista di **euro 78.211,14** necessaria per eseguire i pagamenti come da proposta verrebbe tratta:

- 1) per **euro 4.371,14** impiegando somme già giacenti sul conto corrente del ricorrente (tale importo, maggiorato delle prime due rate mensili, verrebbe accantonato per far fronte al pagamento del compenso dell'OCC a fine procedura);
- 2) per **euro 40.000,00** mediante messa a disposizione di parte del TFS che sarà erogato a favore del ricorrente (in pensione dal giugno 2024) nel luglio 2026;
- 3) per euro 705,00 mensili mediante trattenuta sulla pensione del Barneschi (e, quindi, con acquisizione nel quadriennio del complessivo importo **di euro 33.840,00**).

Il ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa dipendente, è in pensione dal giugno 2024 ed i debiti contratti sono tutti relativi a finanziamenti personali, sicché non vi è dubbio che il Barneschi sia qualificabile quale consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. e) CCII.

Come attestato e verificato dal gestore della crisi il ricorrente è gravato da debiti scaduti ed esigibili per complessivi **euro 66.601,21** (oltre al compenso per l'OCC e per il legale), tutti per residui finanziamenti contratti con Unicredit spa nel 2015, con Agos Ducato spa (ed oggi di pertinenza di Revalea spa) nel 2017 e con Findomestic spa (oggi di pertinenza di IFIS NPL investing spa) nel 2018.

Il Barneschi è percettore di una pensione di euro 2.485,00 mensili netti (per 13 mesi), oltre che proprietario di due autoveicoli di risalente immatricolazione (2000 e 2010) e quindi di modestissimo valore (e di cui non è stata prevista la liquidazione, in quanto necessari per gli spostamenti familiari).

Il nucleo familiare è composto dal solo ricorrente, il quale dal 2016 è separato dalla moglie, alla quale deve versare mensilmente (per il mantenimento della stessa e della figlia minorenni non economicamente autosufficiente) assegni mensili per complessivi euro 650,00.

Le spese mensili per il mantenimento del ricorrente, considerando anche gli assegni da versare alla ex moglie, ammontano complessivamente ad euro 1.780,00 (come verificato ed attestato anche dal gestore), con una eccedenza disponibile di soli euro 705,00 mensili circa.

In tale contesto è quindi del tutto evidente che il Barneschi sia impossibilitato a far fronte agli ingenti debiti (tutti scaduti ed esigibili) sopra indicati e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento ex art. 2, lett. c) CCII, *sub. specie* di vera e propria insolvenza irreversibile.

Inoltre, come verificato dal gestore, il ricorrente non ha mai beneficiato dell'esdebitazione.

Deve inoltre escludersi che la condizione di sovraindebitamento sia stata determinata dal Barneschi con colpa grave, malafede o frode, sicché deve ritenersi sussistente anche l'ulteriore requisito della c.d. meritevolezza, ai sensi dell'art. 69, c. 1 seconda parte CCIII.

Ed invero, come verificato dal gestore della crisi, il Barneschi aveva contratto alcuni finanziamenti nel 1993 per sostenere l'attività di parrucchiera della moglie. Tale attività, tuttavia, non si era rivelata remunerativa ed era quindi cessata nel 1997 con permanenza, però, dei finanziamenti in capo al ricorrente. Il Barneschi ha quindi continuato a far fronte ai finanziamenti, accendendone anche di ulteriori nel corso degli anni per estinguere i precedenti ed allungarne la durata, in modo da rendere la rata mensile per lui sostenibile. Tuttavia, sia a causa della nascita di un altro figlio nel 2001, sia – soprattutto - della separazione dalla moglie nel 2016 (con onere di versamento a suo favore degli assegni di cui si è detto), le spese a cui il ricorrente ha dovuto far fronte sono nel tempo notevolmente aumentate e non gli hanno più consentito di far fronte anche ai finanziamenti in essere, le cui rate erano di importo superiore al residuo a disposizione del ricorrente, dopo aver fatto fronte al mantenimento proprio e familiare. Infatti dalla relazione del gestore della crisi emerge che le rate per i finanziamenti in essere al momento della separazione e per quelli contratti negli anni immediatamente successivi (sempre per estinguerne di precedenti) ammontavano ad euro 1.362,00 mensili complessivi circa, importo di gran lunga superiore alla disponibilità che residuava al Barneschi una volta assolate le spese di mantenimento (invero, come verificato dal gestore, anche lo stipendio del Barneschi, al momento della contrazione dei finanziamenti, era pari ad euro 2.450/2.490,00, sicché al netto delle spese mensili di mantenimento pari ad euro 1.780,00 mensili circa, il residuo disponibile per far fronte ai finanziamenti era pari all'importo di euro 700,00 mensili circa).

Il debito, quindi, è stato originariamente contratto per far fronte a spese di certo non voluttuarie (ma, anzi, per contribuire indirettamente al mantenimento familiare, sostenendo finanziariamente l'attività della moglie) ed il fatto stesso che il ricorrente abbia fatto fronte alle rate mensili per così tanti anni, induce a ritenere che il debito fosse stato originariamente contratto con la ragionevole prospettiva di potervi fare effettivamente fronte. E, d'altra parte, la definitiva ed irreversibile impossibilità di onorare il debito è stata conseguenza dell'aumento delle spese per fatto (separazione dalla moglie nel 2016) sopravvenuto ed *ex ante* non prevedibile, quindi non certo per causa imputabile a responsabilità del ricorrente.

Per tali ragioni deve escludersi che il sovraindebitamento sia imputabile a condotta dolosa o colposa (e, men che meno, grave) del Barneschi, sicché (sulla scorta di quanto sino ad ora emerso) deve ritenersi sussistente anche il requisito della c.d. meritevolezza.

Risulta poi depositata tutta la documentazione di cui all'art. 67, c. 2 CCII.

Risultano quindi sussistenti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità del piano e della proposta, sicché la procedura va dichiarata aperta ai sensi dell'art. 70 CCII.

Inoltre, al fine di non pregiudicare l'esecuzione del piano (e, in particolare, al fine di impedire che possano essere oggetto di pignoramento le somme già in giacenza sul conto corrente e che dovranno anch'esse integrare la provvista messa a favore dei creditori) può essere accolta la richiesta di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, anche con sospensione di quelle eventualmente già pendenti.

Nulla osta, infine, a che sia imposto al debitore di non compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati dal Giudice.

PQM

Visto l'art. 70. c. 1 CCII

Ammette

Barneschi Valentino, nato a Napoli il 13.6.1964 (cod.fisc. BRNVNT64H13F839H) alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Dispone

che, a cura del Gestore della crisi rag. Claudio Zavarise, il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Verona e comunicati a tutti i creditori, **entro il 7.11.2024**. Nella comunicazione il gestore indicherà anche il proprio indirizzo PEC.

Avvisa

i creditori:

- che, **una volta ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente**, dovranno tempestivamente comunicare al Gestore della Crisi rag. Claudio Zavarise un indirizzo PEC ai sensi dell'art. 10, c. 1 e 2 CCII, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 10, c. 3 CCII;
- che **nei venti giorni successivi alla ricezione della medesima comunicazione** possono presentare osservazioni al piano e alla proposta, inviandole all'indirizzo PEC loro comunicato dal gestore

Dispone

che il gestore della crisi, **entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per le osservazioni dei creditori**, relazioni al Giudice ai sensi dell'art. 70, c. 6 CCII, documentando anche le pubblicazioni e comunicazioni sopra disposte. Si riserva all'esito ogni provvedimento in ordine all'omologa del piano e della proposta.

Dispone

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Barneschi Valentino, anche con sospensione di quelle eventualmente già pendenti.

Ordina

a Barneschi Valentino di non compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati dal Giudice.

Si comunichi al ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC

Verona, 7.10.2024

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca

